

# POLIZIA LOCALE

## *Città di* **COMO**



### **Regolamento Comunale di disciplina per la sperimentazione di armi ad impulsi elettrici**



*Fra la gente, con la gente,  
per la gente*

**(Approvato con D.C.C. N. 20 del 22 luglio 2024)**

## **CAPO I GENERALITA'**

### **ART. 1 (Ambito di applicazione)**

Il presente Regolamento disciplina la sperimentazione di armi ad impulsi elettrici come dotazione di reparto del personale del Corpo della Polizia Locale di Como.

La dotazione dei predetti strumenti risulta necessaria per garantire l'ordinata e civile convivenza, il rispetto dei doveri da parte dei cittadini garantendo loro l'effettivo godimento dei diritti e delle libertà di cui sono titolari;

Il Comune di Como garantisce che l'utilizzo, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche coinvolte;

L'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, demanda ad un apposito regolamento comunale, emanato in conformità alle linee generali adottate in materia di formazione del personale e di tutela della salute, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata di cui all'art.8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, la possibilità di dotare di armi comuni ad impulso elettrico, quale dotazione di reparto, in via sperimentale, per il periodo di sei mesi, due unità di personale, munito della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, individuato fra gli appartenenti dei Corpi e servizi di Polizia Locale nei comuni capoluogo o con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;

L'accordo dell'11 maggio 2022, in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'art.19 comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 01 dicembre 2018, n.132, tra Governo, le Regioni e le Autonomie locali sancisce le "Linee generali adottate in materia di formazione del personale e di tutela della salute";

Il Comune di Como ha ritenuto opportuno aderire alla sperimentazione prevista dall'art. 19 del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, così come convertito dalla legge 01 dicembre 2018, n. 132, e alle linee generali sancite in sede di Conferenza Unificata dall'accordo del 11 maggio 2022;

Il Comune di Como garantisce che l'utilizzo delle armi ad impulsi elettrici viene effettuato nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia;

### **ART. 2 (Assegnatari)**

La sperimentazione per la dotazione dell'arma ad impulsi elettrici, da effettuarsi in conformità degli specifici criteri, modalità e tempi stabiliti nell'art. 19 del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni in legge 1 dicembre 2018, n. 132 e dall'accordo in Conferenza Unificata dell' 11 maggio 2022 è attuata mediante assegnazione di due pistole ad impulsi elettrici ad altrettanti appartenenti al Corpo Polizia Locale di Como, ai quali è conferita dal Prefetto la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, dapprima individuati fra coloro che si saranno volontariamente resi disponibili a partecipare alla sperimentazione stessa.

**ART. 3**  
**(Caratteristiche tecniche)**

La pistola a impulsi elettrici è un'arma propria in base all'attuale normativa sulle armi, capace di proiettare due dardi che rimangono collegati all'arma per mezzo di fili conduttori di corrente elettrica, erogata per un tempo non superiore a cinque secondi, al fine di inibire tutte le funzioni motorie volontarie del soggetto raggiunto dai dardi.

**ART. 4**  
**(Modalità di assegnazione)**

Le pistole ad impulsi elettrici, in quanto costituiscono armi comuni in dotazione di reparto, secondo espressa definizione di legge, vengono assegnate secondo criteri organizzativi, modalità e condizioni di esercizio rigorosamente predeterminati dal Comandante del Corpo, per l'impiego in attività d'istituto che comportano un'oggettiva e prevedibile esposizione a pericoli per l'incolumità personale, in ragione del tipo di servizio comandato.

**ART. 5**  
**(Vigenza)**

La vigenza del presente regolamento, in cui sono definite le modalità di avvio e svolgimento della sperimentazione dell'arma ad impulsi elettrici, rimane subordinata ad un corso di addestramento del personale assegnatario dell'arma, effettuato d'intesa con la competente Azienda Sanitaria Locale, attraverso forme di coordinamento tra questa e il Corpo Polizia Locale di Como.

**ART. 6**  
**(Esito della sperimentazione)**

Al termine della sperimentazione il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, valuterà l'adozione in via definitiva della pistola ad impulsi elettrici definendone numero e modalità d'utilizzo.

## **CAPO II MODALITA' DI IMPIEGO**

### **ART. 7 (Dotazione)**

Il Comando di Polizia Locale di Como è autorizzato:

1. ad acquistare, previa esplicitazione delle procedure di legge, numero 2 armi comuni ad impulsi elettrici necessarie alla sperimentazione come dotazione di reparto per il personale avente la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza;
2. all'immediata formazione di due unità appartenenti al Corpo coinvolti nella sperimentazione;
3. a concordare con l'Azienda Sanitaria Locale, un percorso formativo relativo alle conseguenze sanitarie derivanti dall'utilizzo delle "armi comuni ad impulsi elettrici" da somministrare agli operatori coinvolti nella sperimentazione;
4. a predisporre un programma di addestramento per il personale coinvolto nella sperimentazione;
5. ad elaborare un apposito "Manuale tecnico operativo per l'addestramento e la sperimentazione operativa" e le "Linee guida tecnico operative" elaborate sempre d'intesa con le Aziende Sanitarie Locali.

### **ART. 8 (Principi e priorità per l'utilizzo)**

Le procedure operative da adottare prima di un eventuale utilizzo delle "armi comuni ad impulsi elettrici" devono essere improntate ai seguenti principi e priorità:

1. l'utilizzo delle "armi comuni ad impulsi elettrici" deve essere l'estremo mezzo per rendere innocui soggetti estremamente agitati e aggressivi, armati con armi da sparo, armi da taglio e similari o corpi contundenti atti a costituire grave pericolo per l'incolumità pubblica e degli agenti operanti;
2. nel caso un operatore, durante la sperimentazione, ipotizzi di dover far ricorso all'arma ad impulsi elettrici deve collocarsi ad una distanza adeguata dal soggetto da immobilizzare;
3. per fare desistere il soggetto dalla condotta in atto l'operatore mostra senza impugnarla l'arma ad impulsi elettrici ed attua una adeguata comunicazione verbale;
4. qualora il soggetto persista nella sua condotta l'operatore estrae l'arma ad impulsi elettrici dalla fondina, attuando tutti gli accorgimenti propri delle tecniche operative di base, quali la triangolazione in relazione alla fonte di pericolo, e il rispetto delle linee di tiro e delle distanze di sicurezza;
5. l'estrazione dell'arma deve avvenire preferibilmente in presenza di un secondo operatore;
6. qualora la condotta aggressiva persista da parte del soggetto, l'operatore toglie la sicura dall'arma ad impulsi elettrici e la punta nei confronti del soggetto utilizzando i puntatori laser a scopo deterrente ed attua una adeguata comunicazione verbale;
7. parimenti a scopo deterrente l'operatore può mostrare e fare udire al soggetto il crepitio dell'arco voltaico senza attingere il soggetto stesso accompagnando il tutto con una adeguata comunicazione verbale;

8. qualora tutti i precedenti tentativi di dissuasione non abbiano sortito effetti e il soggetto persista nel comportamento aggressivo, l'operatore schiaccia il grilletto e fa partire il primo colpo;
9. qualora il primo colpo risultasse inefficace, l'operatore può reiterare l'impulso elettrico utilizzando l'apposito pulsante;
10. qualora il primo colpo non fosse andato a segno ovvero i soggetti fossero più di uno, l'operatore può rischiacciare il grilletto e far partire un secondo colpo;
11. qualora anche il secondo colpo risultasse inefficace, l'operatore può reiterare l'impulso elettrico utilizzando l'apposito pulsante;
12. gli operatori devono procedere alle operazioni di immobilizzazioni ed ammanettamento del soggetto attinto dagli impulsi elettrici;
13. Al termine dell'intervento l'arma dovrà essere rimessa in sicura e l'operatore dovrà richiedere, a prescindere dalle condizioni in cui versa il soggetto attinto, l'intervento del personale sanitario del 118 (che rilascerà apposita certificazione medica descrittiva) e dovrà mantenere costantemente sotto controllo il soggetto attinto;
14. con l'ausilio del personale sanitario del 118 l'operatore procederà alla rimozione dei dardi ed alla conservazione dell'intero sistema di munizionamento (cartuccia, fili conduttori, dardi ed alcuni residui del sistema di identificazione).

## **ART. 9** **(Tutela della Salute)**

Gli operatori coinvolti nella sperimentazione delle "armi comuni ad impulsi elettrici" devono necessariamente adottare le seguenti precauzioni a "Tutela della salute":

1. la decisione di utilizzare l'arma deve considerare per quanto possibile il contesto dell'intervento ed i rischi associati con la caduta della persona dopo che essa è stata attinta; in particolare dovrà essere quanto più limitato l'utilizzo dell'arma in presenza di gradini e di altri elementi architettonici e di arredo spigolosi od acuminati;
2. l'arma non potrà essere utilizzata nei confronti di soggetti in evidente stato di gravidanza o di disabilità motoria nonché nei confronti di soggetti che dichiarino chiaramente di essere portatori di pacemaker o altro dispositivo di regolarizzazione cardiaca ovvero su soggetti che si siano cosparsi di liquidi o sostanze infiammabili;
3. l'arma non potrà essere utilizzata in ambienti ad elevato rischio di incendi od esplosivi (distributori o depositi di carburanti, autocisterne o chilolitriche adibite al trasporto di materiali infiammabili o esplosivi, ect.) o nella loro prossimità;
4. l'arma ad impulso elettrico non deve essere utilizzata nelle modalità a diretto contatto con l'aggressore (modalità drive stunt mode ovvero storditore);
5. l'intervento deve essere preceduto da un'attenta valutazione del rischio di colpire altre persone che si trovino nelle immediate vicinanze del soggetto interessato;
6. l'intervento, qualora siano falliti i tentativi di far desistere il soggetto dalla propria condotta, deve essere realizzato colpendo preferibilmente la parte posteriore del corpo, ad eccezione della testa e del collo, ed evitando di colpire il viso, la zona cardiaca e gli organi genitali;
7. Dopo ogni utilizzo del dispositivo, il soggetto colpito, indipendentemente dalle condizioni fisiche in cui versa, deve rimanere sotto il costante controllo degli operatori e, sulla base

anche dell'intesa raggiunta con l'Azienda Sanitaria Locale deve essere richiesto l'intervento di personale sanitario;

## **ART. 10 (Specifiche tecniche)**

Il modello di arma da utilizzare in fase di sperimentazione deve possedere le seguenti specifiche tecniche:

1. caratteristiche distintive che ne consentono una facile riconoscibilità rispetto all'armamento in dotazione;
2. un pulsante in posizione ambidestra che permetta una visibile scarica di avvertimento senza sparare alcun colpo;
3. un sistema di memorizzazione integrato (non estraibile) attraverso il quale verranno documentate e registrate tutte le operazioni compiute tra l'accensione e lo spegnimento dell'arma senza possibilità di modifica o di cancellazione dei dati ivi contenuti e che dovrà essere provvisto di meccanismi di sicurezza tali da garantire la non alterazione delle informazioni e l'accesso alle stesse mediante PC o da remoto attraverso software non proprietario, il cui codice sorgente sarà ceduto all'Amministrazione;
4. una scarica elettrica erogata a distanza con una tensione di picco (scarica a circuito aperto) minore o uguale a 50 Kv;
5. una tensione di picco (con carico di tipico funzionamento) minore o uguale a 1.700V;
6. una lunghezza di impulso effettiva minore o uguale a 125 ms;
7. una durata del ciclo della scarica elettrica: tempo minore o uguale a cinque secondi;
8. una scarica elettrica, dopo aver attinto il bersaglio, non reiterabile in modalità automatica;
9. un grilletto protetto da ponticello;
10. un sistema di puntamento idoneo a orientare il tiro e a selezionare a distanza le aree di impatto del bersaglio;
11. una capacità di almeno due coppie di elettrodi;
12. una sicura o sicure manuali o automatiche o di impugnatura, ovvero più di uno dei tre sistemi di sicura;
13. la possibilità di interrompere anticipatamente la scarica tramite intervento dell'operatore

## **ART. 11 (Presupposti per l'utilizzo)**

Presupposti per l'utilizzo:

1. L'arma comune ad impulso elettrico, secondo la qualificazione giuridica offerta dalla vigente normativa in materia di armi, è un "arma propria", che fa uso di impulsi elettrici con proiezione a corto raggio di dardi, che rimangono collegati all'arma per mezzo di fili conduttori, per inibire le funzioni motorie ed impedire, per contrazione muscolare al soggetto attinto, ulteriori movimenti;
2. L'arma è impiegata dall'operatore appartenente al Corpo della Polizia Locale di Como con la qualifica di agente di P.S. autorizzato al porto di armi nei servizi di istituto ed il suo utilizzo è quindi consentito esclusivamente nei casi previsti dalla vigente normativa per l'uso delle armi;
3. Nel pieno rispetto del principio di proporzionalità tra offesa e difesa, considerate le sue caratteristiche tecniche, il dispositivo inabilitante in questione va utilizzato per fronteggiare una minaccia o una condotta violenta rivolta all'operatore di polizia o verso terzi, secondo

criteri di adeguatezza e proporzionalità, per facilitare il controllo fisico di un soggetto, neutralizzandone la minaccia;

4. L'uso del suddetto non potrà mai sostituirsi al buon senso e ad una comunicazione efficace da parte dell'operatore. Tra le potenzialità del dispositivo vi è quella di scoraggiare comportamenti aggressivi semplicemente indirizzando l'arma e i puntatori laser verso il soggetto;
5. In ogni caso dovrà essere sempre espressamente escluso l'impiego dell'arma ad impulsi elettrici nell'esecuzione dei provvedimenti di TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio), atteso che il Consiglio Superiore di Sanità, nel richiamato parere, ha espressamente raccomandato, tra l'altro, "...il divieto assoluto delle armi a impulsi elettrici nell'ambito di attività coercitive finalizzate al TSO, con particolare riferimento al possibile uso dell'arma da parte delle Polizie locali previsto dall'art,19 del decreto legge 113/2018, tenuto conto della particolare suscettibilità in termini di alterazioni delle soglie di stimolazione elettrica dei soggetti sotto l'effetto di stupefacenti, farmaci o alcool".

**CAPO III°  
FORMAZIONE**

**ART. 12**

**(Manuale tecnico operativo per l'addestramento e la sperimentazione operativa)**

Prima dell'avvio della sperimentazione dell'arma a impulsi elettrici dovrà essere elaborato un apposito "Manuale tecnico operativo per l'addestramento e la sperimentazione operativa", d'intesa con l'Azienda Sanitaria Locale e con il fattivo contributo della casa costruttrice dell'arma ad impulsi elettrici prescelta, che disciplinerà le modalità operative di utilizzo del dispositivo, in relazione alla marca, al tipo ed al modello individuato.

Sulla base del suddetto "Manuale tecnico operativo per l'addestramento e la sperimentazione operativa", che dovrà essere oggetto di apposita ed espressa approvazione da parte del Sindaco, dovrà provvedersi all'addestramento degli operatori ai fini della sperimentazione operativa.

In particolare, il manuale dovrà indicare:

1. La normativa di riferimento per l'uso dell'arma;
2. La descrizione e le caratteristiche tecniche dell'arma;
3. Le modalità di impiego del dispositivo e gli effetti sulla persona;
4. Le informazioni sanitarie;
5. Le avvertenze e le precauzioni di impiego;
6. Le attività di manutenzione del dispositivo;
7. Le attività di formazione per gli operatori.
8. Il periodo di formazione dovrà avere una durata congrua, finalizzata a consentire al personale di utilizzare l'arma ad impulsi elettrici in sicurezza e dovrà svolgersi secondo un programma didattico articolato in moduli formativi idonei a fornire un livello di preparazione e di addestramento adeguato.

**ART. 13**

**(Moduli di formazione)**

Moduli formazione

I moduli formativi ed addestrativi dovranno prevedere l'approfondimento delle seguenti aree tematiche:

<b>MODULO</b>	<b>CORSO DI FORMAZIONE</b>	<b>NOTE</b>
1	Introduzione e panoramica generale del corso; Tecnologia utilizzata e criteri d'impiego dell'arma ad impulsi elettrici; Descrizione e caratteristiche tecniche; Controlli di funzionamento, risoluzione dei problemi;	
2	Informazioni sanitarie; Effetti dell'arma sul soggetto e precauzioni di impiego;	A cura di personale medico
3	Riferimenti normativi; Aspetti giuridici correlati all'uso dell'arma ad impulsi elettrici;	
4	Considerazioni tecnico-operative; Procedure e precauzioni d'impiego operativo; Considerazioni tattiche e acquisizione del bersaglio; Procedure pre e post-intervento; Procedure di repertamento;	



5	Considerazioni sulla sicurezza; Prove tecniche di familiarizzazione con il dispositivo; Tecniche di intervento operativo;	
6	Aspetti medici di sicurezza sulle tecniche di immobilizzazione, con particolare riferimento al rischio di fibrillazione ventricolare e alle cautele da adottare; Precauzioni igienico-sanitarie	A cura di personale medico
7	Abilità acquisite ed esercitazione pratica; Simulazione di scenari operativi – <i>role playing</i>	
8	Riepilogo generale e approfondimenti Simulazione di scenari operativi – <i>role playing</i>	
9	Modalità di trasferimento dei dati; Uso e manutenzione del dispositivo;	
10	Esercitazione pratica e verifica delle competenze acquisite	
11	<i>Debriefing, feedback</i> e valutazione finale	

## **CAPO IV° NORME FINALI**

### **ART. 14 (Obblighi)**

Gli operatori coinvolti nella sperimentazione delle "armi comuni ad impulsi elettrici" devono adottare quanto previsto nel presente Regolamento e quanto previsto nell'accordo, ai sensi dell'art.19, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito, con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018 n.132, tra Governo, le regioni e le Autonomie locali sulle "Linee generali adottate in materia di formazione del personale e di tutela della salute" (Conferenza Unificata – Rep. Atti n.72/CU dell'11 maggio 2022).

### **ART. 15 (Divieti)**

È vietato a tutto il personale della Polizia Locale indossare e/o utilizzare strumenti e/o qualsiasi altro dispositivo individuale che non sia assegnato e/o autorizzato dal Comando. La mancata osservanza di tale obbligo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti.

### **ART. 16 (Norme di rinvio)**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al Codice di Procedura Penale, le norme in materia di Enti Locali e di quelle in vigore per il personale del Comune di Como e di ogni altra legge o disposizione vigente in materia.

## **CAPO V ENTRATA IN VIGORE**

### **ART. 17 (Entrata in vigore)**

Il presente Regolamento diventa esecutivo decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio. Copia del presente Regolamento viene trasmessa al Ministero dell'Interno per tramite Prefetto di Como.